



**ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO
DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETÀ PARTECIPATE**

CREDITO PARTECIPAZIONI E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Documento riassuntivo delle principali disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione delle società a partecipazione pubblica

Nota

Le tabelle che seguono, senza la pretesa di essere esaustive, costituiscono il documento riassuntivo delle principali disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione delle società a partecipazione pubblica, in ottemperanza all'obiettivo gestionale assegnato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 576 del 3 maggio 2019 al Dirigente della Struttura credito, partecipazioni e previdenza integrativa.

PREMESSE

Le società partecipate dagli Enti locali sono regolate:

- dalle norme contenute nel Libro V, Titolo V del Codice Civile (disciplina delle varie forme societarie)
- da norme speciali che, in genere, limitano l'attività delle società pubbliche.

Secondo la Corte dei Conti, non ci troviamo di fronte a società commerciali propriamente dette, che perseguono finalità di lucro, ma a organismi che, pur assumendo la forma societaria, perseguono finalità pubbliche, spesso anche a detrimento del fine di lucro.

A novembre 2017 il MEF ha pubblicato il «Rapporto sulle partecipazioni pubbliche», che illustra i dati caricati dalle Amministrazioni pubbliche nel portale «Partecipazioni» del Ministero del Tesoro (art. 17, c. 3 e 4 del D.L. 90/2014). Relativamente all'anno 2015:

- hanno caricato i dati sul portale l'82% delle Amministrazioni pubbliche
- le partecipate erano 9.465, di cui 8.922 a partecipazione locale
- il 61,2% delle partecipate locali ha chiuso il bilancio in utile, il 10,5% in pareggio e il 28,3% in perdita
- le partecipate locali hanno occupato nel 2015 circa 399.000 addetti e hanno raggiunto un valore della produzione di circa 90 miliardi e costi della produzione di circa 84 miliardi

Il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche sono stati nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa. Al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina delle società a partecipazione pubblica è stata emanata nel 2015 una legge delega (articolo 18 della legge n. 124/2015) per il riordino della normativa delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.

Nel 2016 si è giunti all'approvazione del "Testo Unico sulle società partecipate"-TUSP (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) che, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

In particolare gli obiettivi perseguiti dal Testo Unico sono i seguenti:

1. efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
2. tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
3. razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

La disciplina delle società partecipate regionali è stata, poi, oggetto della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione*", entrata in vigore il 30 novembre 2016. La l.r. 20/2016, così come successivamente modificata dalla l.r. 20/2017, coerentemente con il quadro normativo statale e in particolare con il TUSP, introduce specifiche modalità di gestione delle partecipazioni regionali, utili a migliorarne il funzionamento, secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento, economicità ed efficienza. Tutto ciò, al fine di rendere maggiormente comprensibili e trasparenti,

anche ai cittadini, le attività svolte dalle società pubbliche. Si rammenta che la legge regionale non trova applicazione nei confronti delle società Aosta Factor e il gruppo CVA.

Oltre alle citate norme che costituiscono le fonti principali di disciplina per le società partecipate regionali, si richiamano anche le seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”*
- D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.”*
- D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012.”*
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 *“Codice dei contratti pubblici”*.
- Determine/delibere ANAC:
 - n. 8/2015 *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e degli enti pubblici economici”*.
 - n. 1309/2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico ai sensi degli artt. 5 co.2 e 5-bis co. 6 del D.Lgs. 33/2013.*
 - n. 1310/2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.”*
 - N. 241/2017 *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 <<Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 97/2016.”*
 - N. 382/2017 *“Sospensione dell’efficacia della delibera 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co.1 lett. c) ed f) del D. Lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”*.
 - N. 1134/2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e degli enti pubblici economici”*.
 - N. 141/2019 *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”*

Si tenga conto che, in ogni caso, il TUSP ha stabilito il principio dell’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica e dei loro organi alle norme del diritto privato, per tutto quanto non espressamente derogato dal decreto. Il principio è sancito in via generale dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 175/2016, ove espressamente si stabilisce che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.

INDICE SOMMARIO

I principali adempimenti e la relativa normativa posta a carico delle società partecipate sono stati suddivisi per argomenti di maggior interesse.

1.	SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO	7
1.1	Indirizzi Strategici	7
1.2	Relazione Gestione Economico-Finanziaria	8
1.3	Relazione sul governo societario	9
1.4	Integrazione degli strumenti di governo societario	10
1.5	Modalità di esercizio controllo analogo	11
2	COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO	12
2.1	Composizione Organo Amministrativo	12
2.2	Onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi di amministrazione di controllo	13
2.3	Parità di accesso (c.d. "quote rosa") negli organi di amministrazione e di controllo	14
2.4	Divieto assegnazione incarichi a dipendenti pubblici	15
2.5	Divieto assegnazione incarichi dirigenziali/direttivi a soggetti collocati in quiescenza	16
2.6	Cumulabilità di incarichi negli organi di controllo e di amministrazione	17
2.7	altre limitazioni all'organo amministrativo	18
3	COMPENSI, RIMBORSI SPESE, FRINGE BENEFIT E INDENNITÀ DI RISULTATO DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI DIPENDENTI	22
3.1	Organo deputato a determinare i compensi e remunerazione di particolari cariche	22
3.2	Limiti ai compensi degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti	23
3.3	Riduzione dei compensi e revoca per giusta causa negli organismi strumentali in perdita sistematica	24
3.4	Principio di omnicomprensività della retribuzione per dipendenti della controllante nominati negli organi amministrativi	25
3.5	Limite REGIONALE ai compensi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dipendenti	26
3.6	Rimborsi spese	27
3.7	Fringe benefit	28
3.8	Obbligo comunicazione trattamento economico degli organi di amministrazione e controllo	29
4	GESTIONE DEL PERSONALE	30
4.1	Regolamento delle assunzioni	30
4.2	Accertamento della conoscenza della lingua francese	32
4.3	Regime speciale degli affidamenti in house	33
5	CRISI DI IMPRESA	34

5.1	Fallimento	34
5.2	Programmi di valutazione del rischio aziendali e piano di risanamento	35
5.3	Divieto di aumento di capitale o trasferimenti straordinari	37
6	TRASPARENZA.....	38
6.1	Trasparenza.....	38
7	ANTICORRUZIONE.....	39
7.1	Obbligo pubblicazione dati	39
8	DIAGNOSI ENERGETICA.....	41
8.1	Obbligo diagnosi energetica.....	41

Allegato 1 MODELLO INDIRIZZI STRATEGICI

1. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO

1.1 Indirizzi Strategici

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro il 31 ottobre di ogni anno	Le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale. Le società indirettamente controllate trasmettono gli indirizzi strategici a FINAOSTA All. 1 MODELLO INDIRIZZI STRATEGICI	co. 4 e 5 art. 2 l.r. 20/2016

1.2 Relazione Gestione Economico-Finanziaria

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio	Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione, una relazione inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'esercizio precedente. Le disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società concessionarie di linee funiviarie in servizio pubblico di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20	co. 6 art. 2 l.r. 20/2016

1.3 Relazione sul governo societario

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro 30.04 o altra data stabilita per l'approvazione del bilancio	Le società predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario e la pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. Tale relazione indica anche gli eventuali e ulteriori strumenti di governo oppure indica le ragioni della mancata integrazione di tali strumenti.	co. 4 e 5 art. 6 D.lgs. 175/2016 (TUSP)
	La relazione sul governo societario illustra anche gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	co. 2 art. 6 D.lgs. 175/2016 (TUSP)

1.4 Integrazione degli strumenti di governo societario

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Indicazioni nella relazione sul governo societario</p>	<p>Le società valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 	<p>co. 3 art. 6 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

1.5 Modalità di esercizio controllo analogo

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società in house*

SCADENZA	ADEMPIMENTI	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Entro il 31.10 di ogni anno</p>	<p>Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le società <i>in house</i> sono tenute a trasmettere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bozza di programma operativo strategico triennale (POST: contiene le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi); 2. bozza di programma esecutivo annuale (PEA: contiene la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale); 3. relazione semestrale sul generale andamento della gestione. 	<p>art. 8 l.r. 20/2016</p>

2 COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

2.1 Composizione Organo Amministrativo

SOCIETÀ' INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTI	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	<ul style="list-style-type: none"> di norma amministratore unico; è fortemente raccomandato che le decisioni assunte vengano comunque formalizzate nel «libro delle decisioni dell'Amministratore Unico», tenuto ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile (numerato e vidimato). Ciò permette all'Amministratore Unico di lasciare traccia del proprio operato, in un contesto caratterizzato da numerosi vincoli e limitazioni. tre o cinque membri nel caso in cui l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi (delibera da trasmettere alla Corte dei Conti). I componenti degli organi medesimi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia 	art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)
Ad ogni rinnovo	La delibera assembleare, che dispone che la società sia amministrata da un CdA, è trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti e alla struttura Direzione VIII del MEF, e per conoscenza alla struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa della Regione	co. 3 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)

2.2 Onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi di amministrazione di controllo

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	<p>Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.</p> <p>Nel mese di maggio 2019 è stato approvato il testo del suddetto decreto (che non è ancora in vigore). Numerose le critiche al testo, che si concentrano soprattutto sulle incompatibilità, piuttosto che sulla professionalità, andando a sovrapporsi al D.lgs. 39/2013.</p> <p>Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e dall'art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012 (incarichi a lavoratori collocati in quiescenza)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, delib. 28/2019: ha ribadito che gli incarichi a soggetti in quiescenza possono essere solo a titolo gratuito (consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute) • Osservatorio Finanza EE.LL. (atto d'indirizzo del 29/05/2019): ha sostenuto che la previsione non si applica alle società quotate, ma si applica anche ai professionisti e non solo ai dipendenti (come invece è stato sostenuto dal dipartimento della Funzione pubblica). <p>Al fine di dirimere la controversia interpretativa, l'amministrazione regionale ha richiesto al Ministro competente di fornire le indicazioni necessarie, al fine di permettere uniformità di interpretazione e di applicazione.</p>	<p>co. 1 art. 11 D.lgs. 175/2016 T(USP)</p>
Ad ogni rinnovo	<p>La scelta degli amministratori (rappresentanti dell'Amministrazione pubblica nella società partecipata) è discrezionale. Quindi, non è obbligatorio procedere mediante avviso pubblico, ma non è nemmeno vietato.</p> <p>Spoil system: ai sensi dell'art. 50, c. 9 del TUEL il Sindaco/Presidente ha la possibilità di revocare gli amministratori degli organismi partecipati entro 45 giorni dal suo insediamento (Cassazione, sentenza n. 16335/2019).</p> <p>Le controversie relative alla nomina o alla revoca degli amministratori delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono di competenza del giudice ordinario (Cassazione, Sezioni unite, n. 21299/2017).</p>	<p>co. 1 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

2.3 Parità di accesso (c.d. “quote rosa”) negli organi di amministrazione e di controllo

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni rinnovo</p>	<p>Le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.</p> <p>Da rilevare che, mentre la Legge 120/2011 prevedeva un obbligo transitorio del rispetto dell'equilibrio di genere (per 3 mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012 (12/02/2013), per quanto riguarda l'Amministratore Unico l'art. 11 c. 4 presenta carattere strutturale (invece per il Consiglio di Amministrazione è rimasta la temporaneità dell'obbligo).</p> <p>Niente è previsto dal T.U. per la composizione dell'organo di controllo.</p> <p>Pertanto, devono essere applicate le disposizioni della L. 120/2011.</p> <p>Stante il fatto che la Legge 120/2011 non è stata né abrogata, né modificata dal Testo Unico, resta vigente l'obbligo per suddette società di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le Pari Opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi, ovvero, in corso di mandato, in caso di modificazione della composizione.</p> <p>La comunicazione deve avvenire tramite PEC all'indirizzo segreteria.interventipariop@pec.goveno.it, alla quale occorre allegare copia dello statuto aggiornato, del verbale assembleare di nomina (o del Consiglio in caso di cooptazione) e la visura al Registro imprese aggiornata (vedi FAQ sul sito del Dipartimento delle Pari Opportunità). La vigilanza in merito al rispetto della Legge 120/2011 e del D.P.R. 251/2012 è demandata internamente all'organo di controllo (Collegio Sindacale) della società ed esternamente al Ministro delegato per le Pari Opportunità, che si avvale del Dipartimento delle Pari Opportunità.</p>	<p>co. 4 art. 11 TUSP</p> <p>L. 120/2011</p> <p>art. 4 D.P.R. 251/2012</p>

Segue

2.4 Divieto assegnazione incarichi a dipendenti pubblici

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni rinnovo</p>	<p>Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Il T.U. introduce una netta inversione di tendenza rispetto a quanto era previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012. Di fatto il TUSP "sana" una vera e propria "stortura" del sistema previgente, dove era venuta meno la distinzione fra controllore e controllato. Da segnalare che i Segretari comunali non possono essere amministratori delle società controllate dagli enti locali, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essi sono legati da un rapporto di dipendenza all'Amministrazione pubblica, ancorché a tempo determinato; • sono incompatibili ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 39/2013 	<p>co. 8 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

2.5 Divieto assegnazione incarichi dirigenziali/direttivi a soggetti collocati in quiescenza

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	Divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza in organi di governo degli enti e società controllate e partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione	co. 9 art. 5 D.l. 95/2012 n. 6/2014 n. 4/2015 Circ. del Min. per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

N.B.

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente partecipate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	Il divieto di conferimento di cui all'art. 5, co. 9, del D.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, si applica anche alle cariche in organi di governo di enti o società partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione	co. 5bis art. 9 l.r. 13/2014

2.6 Cumulabilità di incarichi negli organi di controllo e di amministrazione

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente partecipate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni rinnovo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili. • Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di due per ogni persona. • La limitazione di cui al co. 2 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma. 	<p>art. 6 l.r. 20/2016</p>

2.7 altre limitazioni all'organo amministrativo

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni rinnovo</p>	<p>Gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attribuzione di deleghe gestionali ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali (vedere anche pagina 21); d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (vedere anche pagina 21). <p>Nelle società controllate indirettamente, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo, ovvero, che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.</p> <p>La previsione sembrerebbe però confliggere con quanto previsto all'art. 7, comma 2, let. d) del D.Lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconfiribilità.</p>	<p>co. 9 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p> <p>co. 11 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

segue

segue

altre limitazioni all'organo amministrativo

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Per quanto concerne i limiti alla scelta dei componenti dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico introdotti dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, fra le numerose ipotesi, le seguenti assumono particolare rilevanza per gli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Non può essere nominato AMMINISTRATORE di ente di diritto privato in controllo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chi è stato condannato per reati contro la PA, anche con sentenza non passata in giudicato (art. 3); • chi nei 2 anni precedenti è stato componente della giunta o del consiglio regionale che conferisce l'incarico (per le società di livello regionale) (art. 7 e 13); • chi nell'anno precedente è stato componente di una giunta o di un consiglio provinciale o di un Comune > 15.000 ab. nella medesima regione o di una forma associativa fra Comuni (per le società di livello regionale) (art. 7 e 13); • chi nell'anno precedente è stato presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato soggetto al controllo della Regione o di altro ente locale o di una forma associativa fra Comuni della medesima regione (per le società di livello regionale) (art. 7 e 13); • chi ricopre incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche che svolgono funzioni di controllo (art. 9); • chi svolge attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico (incompatibilità solo per la carica di Presidente o AD) (art. 9); • chi ricopre incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali che svolgono funzioni di controllo (art. 9) • chi ricopre un incarico dirigenziale presso lo stesso ente di diritto privato in controllo pubblico (l'incompatibilità vale solo per la carica di presidente e AD) (art. 12 c. 1) 	<p>D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39</p>

segue

segue

altre limitazioni all'organo amministrativo

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni rinnovo</p>	<p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con una società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo della stessa società sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo come amministratore.</p> <p>Quindi il dipendente di una società può anche essere amministratore della stessa, ma a solo titolo gratuito.</p> <p>Agli organi di amministrazione e controllo delle società «in house» si applicano le norme previste dal D.L. 293/1994.</p> <p>Tale norma, in sintesi, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti • se non ricostituiti alla scadenza sono prorogati per non più di 45 giorni • nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare: <ul style="list-style-type: none"> ➤ esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, a pena di nullità; ➤ decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; ➤ tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli; ➤ i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta. <p>Secondo l'Osservatorio della Finanza degli Enti locali (atto d'indirizzo del 30/05/2019) il regime della prorogatio degli organi societari si applica solo alle società in house e all'organo amministrativo e non agli organi di controllo, in quanto il D.L. 293/94 prende in considerazione solo l'organo amministrativo.</p>	<p>co. 12 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p> <p>co. 15 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

segue

segue

altre limitazioni all'organo amministrativo

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni rinnovo</p>	<p>E' vietato corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.</p> <p>E' vietato stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.</p>	<p>co. 10 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>
	<p>Alle società in controllo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società • è limitato ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta (es. comitato di indirizzo, di controllo analogo, ecc.) <p>L'eventuale remunerazione riconosciuta ai componenti di tali comitati non può essere complessivamente superiore al 30% del compenso previsto per la carica di componente dell'organo amministrativo. Entro tale limite, la remunerazione deve essere comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.</p>	<p>co. 13 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

3 COMPENSI, RIMBORSI SPESE, FRINGE BENEFIT E INDENNITÀ DI RISULTATO DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEI DIPENDENTI

3.1 Organo deputato a determinare i compensi e remunerazione di particolari cariche

SOCIETÀ' INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente partecipate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	I compensi sono stabiliti all'atto della nomina e, per i successivi mandati, in sede assembleare.	art. 2389 Codice Civile
	Lo statuto può prevedere la remunerazione per particolari cariche determinate dal consiglio di amministrazione, previo parere rilasciato dal collegio sindacale. L'assemblea può determinare un ammontare complessivo per i compensi dell'intero consiglio di amministrazione, ivi compresi gli amministratori investiti di particolari cariche.	co. 3 art. 2389 Codice Civile

3.2 Limiti ai compensi degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Il trattamento economico annuo onnicomprensivo non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.</p> <p>Le società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissati dal decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.</p>	<p>co. 6 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>
	<p>Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.</p>	<p>co. 7 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>
Ad ogni rinnovo	<p>Dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate, inclusa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. La disposizione si applica alle seguenti società:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato (società strumentali) delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. <p>Il T.U. prevede la sopravvivenza di tale norma fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 11 c. 6 (decreto per l'individuazione delle 5 fasce).</p>	<p>co. 4 art. 4 d.l. 95/2012</p>
	<p>Dal 31 maggio 2010, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società possedute in maniera totalitaria è ridotto del 10%. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>	<p>co. 6 art. 6 d.l. 78/2010</p>

3.3 Riduzione dei compensi e revoca per giusta causa negli organismi strumentali in perdita sistematica

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate in house*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Da verificare ogni anno / esercizio</p>	<p>Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante</p>	<p>co. 3 art. 21 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

3.4 Principio di onnicomprensività della retribuzione per dipendenti della controllante nominati negli organi amministrativi

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	Qualora gli amministratori siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.	co. 8 art. 11 D.lgs. 175/2016 (TUSP)

3.5 Limite REGIONALE ai compensi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dei dipendenti

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	Il trattamento economico annuo lordo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione. Agli amministratori investiti di incarichi possono essere riconosciute, in aggiunta al predetto trattamento economico annuo lordo, indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusi le sopraccitate indennità di risultato e gli eventuali fringe benefit, degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione. L'articolo deve essere letto in modo coordinato con l'articolo 21 comma 3 del TUSP (vedere pagina 24)	co. 1 art. 3 l.r. 20/2016
contratti stipulati dopo la legge	Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, inclusa la parte variabile, dei dirigenti e dei dipendenti delle società non può essere superiore al trattamento indennitario del Presidente della Regione.	co. 2 art. 3 l.r. 20/2016
All'entrata in vigore del decreto	Nel caso in cui i trattamenti economici determinati ai sensi dell'articolo 3 della l.r.20/2016 siano superiori a quelli stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società partecipazione pubblica), le società ne rideterminano l'ammontare, garantendo il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa statale vigente.	co. 6 art. 3 l.r. 20/2016

3.6 Rimborsi spese

SOCIETÀ' INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.	co. 5 art. 3 l.r. 20/2016

3.7 Fringe benefit

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ad ogni rinnovo	<p>I fringe benefit riconosciuti agli amministratori investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo.</p> <p>Le società disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per il riconoscimento di fringe benefit a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare, LA SECONDA, e pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale delle società.</p>	<p>co. 3 e 4 art. 3 l.r. 20/2016</p>

3.8 Obbligo comunicazione trattamento economico degli organi di amministrazione e controllo

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro il 31 marzo di ogni anno	Le società devono comunicare entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione il dettaglio del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante agli organi di amministrazione e di controllo, inclusi gli emolumenti spettanti per particolari incarichi o eventuali indennità di risultato. I dati si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.	co. 2 art. 4 l.r. 20/2016

4 GESTIONE DEL PERSONALE

4.1 Regolamento delle assunzioni

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti (regolamenti), criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001 (economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, composizione delle commissioni). In particolare, la commissione esaminatrice dovrà essere composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie oggetto della selezione, che non siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • componenti dell'organo di indirizzo politico • che non ricoprano cariche politiche • che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali <p>In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. In altre parole, le società pubbliche possono autoregolamentare le procedure di reclutamento del personale, garantendo il rispetto dei principi generali, ma se non lo fanno, oltre ad essere sanzionate (vedere successivo paragrafo), sono costrette ad applicare le stesse regole previste per le amministrazioni pubbliche in materia di concorsi pubblici.</p>	<p>co. 2 art. 19 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>
	<p>I regolamenti delle assunzioni sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (art. 22 c. 4: divieto di erogare somme in loro favore da parte di PA; art. 46: valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della PA; art. 47 c. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro a carico del responsabile della violazione)</p>	<p>co. 3 art. 19 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

Segue

segue

Regolamento delle assunzioni

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure, sono nulli.</p> <p>La Corte d'Appello di Catania, sez. lavoro (sentenza 780/2019) ha affermato al nullità delle progressioni verticali attribuite senza previo esperimento di una procedura selettiva, equiparando la promozione ad un livello di inquadramento superiore ad una nuova assunzione.</p> <p>Vedasi http://www.public-utilities.it/tid/5601662/</p>	<p>co. 4 art. 19 D.lgs. 175/2016 TUSP</p>

4.2 Accertamento della conoscenza della lingua francese

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<p>Ad ogni assunzione</p>	<p>Le assunzioni nelle società controllate sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con propri regolamenti.</p> <p>Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, prevalentemente operanti nel settore degli impianti a fune.</p>	<p>co. 2 e 4 art. 5 L. r. 20/2016</p>
	<p>Le amministrazioni pubbliche socie delle società controllate sono tenute a fissare, con propri provvedimenti (deliberazioni), obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di quanto stabilito all'art. 25 del T.U. (mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero), ovvero • delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale anche tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera <p>Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.</p> <p>Le previsioni che stabiliscono come misura sanzionatoria la trasformazione del contratto da tempo determinato ad indeterminato non sembrano applicabili alle società in controllo pubblico.</p> <p>La Cassazione (ordinanza n. 4897/2018) ha infatti stabilito il principio di diritto secondo il quale nelle società in controllo pubblico la regola della «concorsualità» imposta dal legislatore impedisce la conversione del contratto a tempo determinato nullo in contratto a tempo indeterminato. Ciò, in quanto i precetti previsti dall'art. 97 della Costituzione non sono rivolti ai soli soggetti formalmente pubblici, ma anche a quelli che perseguono interessi di carattere generale, con l'utilizzo di risorse pubbliche.</p>	<p>co. 5 e 6 art. 19 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

4.3 Regime speciale degli affidamenti in house

SOCIETÀ INTERESSATE: Società direttamente e indirettamente **controllate in house**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Ai fini dell'affidamento <i>in house</i> di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti <i>in house</i>, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.</p>	<p>co. 2 art. 192 Dlgs 50/2016</p>
<p>Ad ogni affido in house</p>	<p>Le società <i>in house</i> ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Gli statuti devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>co. 1 e 3 art. 16 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

5 CRISI DI IMPRESA

5.1 Fallimento

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente partecipate*

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.</p> <p>Si ritiene applicabile alle società pubbliche in stato di crisi anche il c.d. «accordo di ristrutturazione del debito» (art. 182-bis della L.F.).</p> <p>Secondo tale istituto la società può proporre un accordo di ristrutturazione del debito ai propri creditori, che rappresentano almeno il 60% della massa debitoria, prevedendo contemporaneamente l'integrale pagamento entro 120 giorni dei restanti creditori.</p> <p>Assumono importanza fondamentale per il buon esito della proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il piano economico-finanziario, che deve dimostrare la fattibilità dell'operazione e la capacità di pagamento dei creditori estranei all'accordo • la relazione redatta da un professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo 	<p>co. 1 art. 14 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

5.2 Programmi di valutazione del rischio aziendali e piano di risanamento

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Le società predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario.</p>	<p>co. 2 art. 6 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>
	<p>Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento</p> <p>In pratica, la società in controllo pubblico deve implementare un sistema di indicatori, non solo di bilancio, che consenta di monitorare nel corso dell'esercizio la gestione aziendale e che permetta all'organo amministrativo, in caso di manifestazione di situazioni di crisi, di poter adottare i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della situazione, per correggere gli effetti ed eliminarne le cause.</p> <p>Un modello al quale ci si può ispirare è stato adottato da Utilitalia. In ogni caso si ritiene che un modo semplice, ma molto efficace, per valutare il rischio di crisi aziendale sia quello di predisporre una serie di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico, da calcolare a preventivo, sulla base dei dati contenuti in un bilancio di previsione pluriennale della società, per poi procedere nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza trimestrale o semestrale) e, infine, effettuare il definitivo conteggio in sede di bilancio d'esercizio. In questo modo, la società avrà sempre un set di indicatori aggiornato, dal quale potranno essere ottenute adeguate informazioni sullo stato della gestione e, soprattutto, sulla sua possibile evoluzione futura, che consentiranno all'organo amministrativo di prevedere con sufficiente anticipo l'eventuale formazione di situazioni di crisi e, di conseguenza, di adottare in tempo adeguate scelte correttive.</p>	<p>co. 2 art. 14 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

Segue **Programmi di valutazione del rischio aziendali e piano di risanamento**

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Fra i numerosi indici che la dottrina aziendalistica ha prodotto nel corso degli anni, si possono citare i seguenti:</p> <p>Indici di struttura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso delle immobilizzazioni (immobilizzazioni / totale attivo x 100) • Peso del capitale circolante (attivo circolante / totale attivo x 100) • Peso del capitale proprio (capitale netto / totale passivo x 100) • Peso del capitale di terzi (debiti / totale passivo x 100) <p>Indici finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitale circolante netto (attivo circolante – passività correnti) • Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita – passività correnti) • Margine di struttura (capitale proprio – immobilizzazioni nette) <p>Indici economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E.B.I.T.D.A. (margine operativo lordo) • E.B.I.T. (reddito operativo) • Risultato ante imposte • Risultato netto • R.O.I. (reddito operativo / totale attività) • R.O.E. (risultato economico netto / patrimonio netto) • R.O.S. (reddito operativo / ricavi netti delle prestazioni) <p>Relativamente all’obbligo per l’organo amministrativo, previsto dall’art. 6, comma 2, di informare annualmente l’Assemblea nella “relazione sul governo societario”, prevista al successivo comma 4, si ritiene che tale obbligo possa essere adeguatamente soddisfatto prevedendo uno specifico paragrafo nella Relazione sulla gestione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile, anche in considerazione del fatto che tale relazione, nella maggior parte dei casi, è allegata al bilancio d’esercizio e, quindi, pubblicata presso il Registro delle Imprese.</p>	<p>co. 2 art. 14 D.lgs. 175/2016 (TUSP)</p>

5.3 Divieto di aumento di capitale o trasferimenti straordinari

SOCIETÀ' INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate in perdita*

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.	co. 4 art. 14 D.lgs. 175/2016 (TUSP)
	Le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento , approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario (ED ECONOMICO –) entro tre anni. Come in passato, continua ad essere consentito effettuare versamenti per riportare il capitale sociale ai limiti di legge (artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile).	co. 5 art. 14 D.lgs. 175/2016 (TUSP)

6 TRASPARENZA

6.1 Trasparenza

SOCIETÀ INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	Le società assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	art. 22 D.lgs. 175/2016 (TUSP)
	I regolamenti delle assunzioni e i provvedimenti che fissano obiettivi sul complesso di spese di funzionamento sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.	co. 7 art. 19 D.lgs. 175/2016 (TUSP)
	Sui siti delle società sono pubblicati i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> • le generalità e i curricula vitae degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società; • la durata dell'incarico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società; • il dettaglio del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante agli organi di amministrazione e di controllo delle società, inclusi gli eventuali emolumenti spettanti per particolari incarichi e l'eventuale indennità di risultato. Tali informazioni devono essere comunicate entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 	art. 4 l.r. 20/2016
	Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di FINAOSTA S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa , indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto.	art. 7 l.r. 20/2016

7 ANTICORRUZIONE

7.1 Obbligo pubblicazione dati

SOCIETÀ' INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>La delibera n. 1310/2016 dell'Anac riporta le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.</p> <p>L'allegato 1) alla delibera di cui sopra contiene i principali adempimenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.</p> <p>I contenuti minimi anticorruzione che si applicano a tutte le società controllate a prescindere dall'attività svolta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione e gestione dei rischi di corruzione; b) sistema dei controlli; c) codice di comportamento; d) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; e) inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; f) formazione; <p>tutele del dipendente che segnala</p> <ul style="list-style-type: none"> g) illeciti; h) rotazione o misure alternative; i) monitoraggio. 	<p>Delibera Anac 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016»</p>

Segue: **Anticorruzione - Obbligo pubblicazione dati**

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	<p>Per quanto riguarda la trasparenza, la direttiva prevede che per le società controllate deve essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione ed, eventualmente se presenti, alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. La direttiva dà una definizione delle attività di pubblico interesse, stabilendo che sono quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti delle società e quelle previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore della pubblica amministrazione di gestione di servizi pubblici. In materia di trasparenza, il D.lgs. 175/2016, oltre a prevedere all'articolo 24 che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'utilizzo delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.lgs. 33/2013, introduce all'articolo 19 specifici obblighi di pubblicazioni per i quali estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D.lgs. 33/2013 in caso di violazione (vedere i commi 3 e 17). I nuovi obblighi introdotti riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; b) provvedimenti delle amministrazioni pubbliche scie in cui sono fissati gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; c) provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamenti fissati dalle pubbliche amministrazioni. 	<p>Delibera Anac 1310/2016</p>
	<p>Per le società <i>in house</i> la direttiva prevede che si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012. L'allegato alla determinazione individua i principali adempimenti in materia di trasparenza. Per le società <i>in house</i> si precisa che le stesse applicano la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti. Diversamente per le società controllate, deve essere data trasparenza in ordine ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico- amministrativo; b) pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali; c) pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza; d) personale; e) selezione del personale; f) valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale g) bilancio. <p>Recentemente l'Anac, con delibera n. 141 del 27 febbraio 2019, recante modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, ha dettato le prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2019, anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.</p>	<p>Delibere Anac 1310/2016 e 141/2019</p>

8 DIAGNOSI ENERGETICA

8.1 Obbligo diagnosi energetica

SOCIETÀ' INTERESSATE: *Società direttamente e indirettamente controllate*

SCADENZA	CONTENUTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ogni 4 anni dal 05/12/2015	<p>Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società' di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità' ai dettati di cui all'allegato 2 al d.l. 102/2014 I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.</p> <p>Per la corretta individuazione dei soggetti a cui tale norma deve essere applicata si rinvia alla classificazione delle imprese assoggettabili a tale obbligo: è sempre considerata impresa di grandi dimensioni qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.</p>	d.l. 102/2014 e s.m.i